

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 gennaio 2017.

**Gestione del rumore ambientale. Adempimenti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 194/2005. Autorità competente.**

### L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva n. 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e s.m.i.;

Considerato che l'art. 1 "Finalità e campo di applicazione" del sopracitato D.Lgs. n. 194/2005 definisce le competenze e le procedure per:

a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;

b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione volti a evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;

c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;

Considerato, altresì, che l'art. 3 "Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche" del sopracitato D.Lgs. n. 94/2005, che al comma 1 prevede che "entro il 30 giugno 2007:

a) l'autorità individuata dalla regione (.) elabora e trasmette alla regione (.) le mappe acustiche strategiche, nonché i dati dell'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti";

Visto il D.A. n. 251/GAB del 13 giugno 2016, che individua l'agglomerato di Messina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;

Visto il D.A. n. 201/GAB del 18 maggio 2016, che individua l'agglomerato di Catania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;

Visto il D.A. n. 134/GAB dell'11 aprile 2016, che individua l'agglomerato di Palermo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;

Considerato che è in corso di definizione l'individuazione dell'agglomerato del comune di Siracusa, da parte dell'amministrazione comunale, a seguito dell'invio ufficiale dei dati richiesti per la perimetrazione del territorio comunale;

Visto il D.A. n. 16/GAB del 12 febbraio 2007, con il quale ARPA Sicilia viene individuata quale Autorità competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale";

Considerato che l'art. 6 della sopracitata legge n. 447/95 attribuisce ai comuni la competenza della classificazione acustica ("zonizzazione") del territorio comunale e il coordinamento degli strumenti urbanistici, nonché l'adozione dei piani di risanamento acustico;

Considerato che l'Autorità competente per l'elaborazione della mappatura acustica e per la definizione dei piani di azione per il risanamento acustico, di cui agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 94/2005, si avvale di atti e decisioni sul tessuto urbano che non possono che competere ai comuni;

Considerato che presso i comuni è disponibile un elevato numero di dati strategici utili per le finalità di cui al sopracitato D.Lgs. n. 194/2005;

Considerato che per l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 la Regione siciliana deve individuare un'autorità che svolga i compiti ad essa assegnati dal decreto medesimo;

Preso atto che, per le superiori considerazioni, in sede di tavolo tecnico convocato presso il Dipartimento regionale dell'ambiente è stato concordato di designare quale "Autorità competente" per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 194/2005 il comune di ciascun rispettivo agglomerato;

Considerato che il comma 1 dell'art. 33 del Regolamento sull'assetto organizzativo dell'ARPA, adottato con D.A. n. 165/Gab dell'1 giugno 2005, prevede che "La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia individuando (...) le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali";

Considerato, infine, che i commi 1 e 2 dell'art. 36 del suddetto regolamento prevedono che i comuni, per l'esercizio delle funzioni proprie in campo ambientale, si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia" e che "i rapporti con i comuni (...) sono assicurati, di regola, per il tramite dei dipartimenti provinciali territorialmente competenti";

Ritenuto che ARPA Sicilia, per le sue competenze tecnico-scientifiche e istituzionali nel campo della tutela ambientale, debba svolgere, anche tramite le strutture territoriali competenti, il ruolo di supporto tecnico ai comuni di Messina, Catania, Palermo e Siracusa per dare seguito agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 194/2005;

Decreta:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, i comuni di Messina, Catania, Palermo e Siracusa sono individuati quali "Autorità competenti" per i rispettivi agglomerati.

3. I comuni dovranno dare seguito agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui sopra, nei tempi e nei modi riportati dalla vigente normativa di settore, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ARPA Sicilia.

Art. 2

1. È abrogato il D.A. n. 16/GAB del 12 febbraio 2007.

2. Sono, altresì, revocati tutti i provvedimenti tecnico/amministrativi (disposizioni, circolari, ecc.) in contrasto con il presente decreto.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Palermo, 11 gennaio 2017.

CROCE

(2017.6.305)119